



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

(approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 10/05/2019)

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	2
Art. 2 Ammissione al beneficio della rateizzazione	2
Art. 3 Modalità di rateizzazione	3
Art. 4 Termini di presentazione della domanda di rateizzazione.....	3
Art. 5 Interessi	3
Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego.....	4
Art. 7 Obbligazioni tributarie.....	4
Art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo	4
Art. 9 Compensazione tra tributi diversi.....	5
Art. 10 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari.....	6
Art. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	6

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs.446/97 e ss.mm.ii., disciplina il procedimento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, ed in particolare:

- a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive.
- b) Il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale;
 - tra entrate comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi comunali.

CAPO 1

PRINCIPI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE

Art. 2 Ammissione al beneficio della rateizzazione

Salvo regolamenti di settore già vigenti più vantaggiose per il contribuente, il beneficio della rateazione può essere concesso di norma per il pagamento di atti notificati dal Comune o su richiesta spontanea del debitore per atti non notificati.

Competente all'applicazione del presente regolamento é il Responsabile dell'Area competente all'accertamento della specifica entrata oggetto di istanza di rateizzazione.

Ai fini del presente regolamento si intendono per "Tributi e Entrate Comunali": Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità, Imposta sulle Pubbliche Affissioni, Canone Servizio Idrico Integrato, Tassa sui Rifiuti (Tarsu, TIA, TARES, TARI), Tassa sui servizi indivisibili (TASI), Canone patrimoniale, ed altre entrate comunali.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 3 Modalità di rateizzazione

1. Su richiesta del contribuente potrà essere concessa la rateizzazione del debito su un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dallo stesso:

Fino a € 200,00			nessuna dilazione e/o rateizzazione;
Da € 200,01	a	€ 1.000,00	fino ad un massimo di 5 rate mensili;
Da € 1.000,01	a	€ 2.500,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili;
Da € 2.500,01	a	€ 5.000,00	fino ad un massimo di 16 rate mensili;
Da € 5.000,01	a	€ 9.000,00	fino ad un massimo di 20 rate mensili;
Da € 9.000,01	a	€ 15.000,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili;
Da € 15.000,01	a	€ 20.000,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili;
Da € 20.000,01			fino ad un massimo di 36 rate mensili;

2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo di ogni rata non può essere inferiore a € 150,00.

3. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

4. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione.

Art. 4 Termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto).

2. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare domanda al Responsabile dell'Area competente all'accertamento della specifica entrata oggetto di istanza di rateizzazione. La domanda dovrà contenere:

- L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito redatta in forma di autocertificazione ed attestante ai sensi di legge una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria comportante una diminuzione considerevole del reddito (difficoltà di mercato, calamità naturali, precarie condizioni di salute personali o dei familiari conviventi, situazioni di disagio, ecc.).

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purchè tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Art. 5 Interessi

1. Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi, ai sensi dell'art 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 296, è pari al tasso di interesse legale, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite. Rimane salvo l'ammontare degli interessi già maturati all'atto dell'istanza di rateizzazione.

Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego.
2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente attraverso il "cassetto tributi" ove istituito o, in alternativa, tramite notifica. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.
3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.
4. Non possono usufruire della rateazione i contribuenti che non abbiano rispettato piani di Rateazioni concessi nel biennio precedente, nonché coloro che abbiano presentato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria per lo stesso tributo.

CAPO II COMPENSAZIONE PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 7 Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta.
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 2 del presente regolamento.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 9 Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta.
 - Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione.
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la prativa del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 10 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Torregrotta in relazione a cessione di beni o di prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al Responsabile dell'Area che ha ordinato la prestazione del bene/servizio per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente.
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione.
 - L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo.
 - L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
3. Il Responsabile dell'Area che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.